

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 01.

01.2

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Conferenza nazionale per il lavoro e definizione del Piano nazionale di interventi urgenti per l'occupazione)

1. Lo Stato, tramite il Ministero del Lavoro promuove la Conferenza nazionale per il lavoro, di seguito denominata Conferenza, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. La Conferenza è indetta d'intesa con le Regioni e con la partecipazione degli Enti Locali, sentita la Conferenza Stato – Regioni – Enti Locali.

2. Partecipano inoltre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le Università, secondo le modalità concordate con il predetto Ministero.

3. La Conferenza ha il compito di definire un Piano pubblico di interventi urgenti di politica del lavoro, di seguito denominato Piano, finalizzato al coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione. In tale Piano sono ricompresi anche gli interventi finanziari di competenza delle singole amministrazioni e i cofinanziamenti comunitari come stanziati nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, nonché i previsti cofinanziamenti di capitale privato.

4. Il Piano è trasmesso al Parlamento come documento del Governo, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Piano si articola in diverse azioni, da quelle di sistema proiettate verso la realizzazione stabile di un ambiente favorevole all'incontro domanda e offerta, a quelle destinate a sostenere percorsi individuali e collettivi di inserimento e reinserimento lavorativo, anche attraverso idonei interventi verso l'impresa. Il Piano contiene inoltre azioni sperimentali atte a promuovere maggiore competitività dell'impresa nazionale verso il mercato euro-mediterraneo, sviluppando forme attive di partenariato economico.

6. Le Università sono individuate come soggetti di sostegno tecnico alla programmazione e alla esecuzione degli interventi del Piano, sulla base di specifici accordi tra Istituzioni regionali e locali e il sistema delle imprese.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 1.

1.200

MUNERATO, BELLOT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.

4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.

5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.

7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la coesione territoriale.

10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo».

1.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni»;*

c) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni».

1.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età », con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.201

DI MAGGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.202

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni»;

– al comma 2, sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni».

1.203

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, sostituire la parola: «29» con la seguente: «35».

1.204

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, sostituire la parola: «29» con la seguente: «32».

1.205

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 40», aggiungere le seguenti: «e 41».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) persone con disabilità per le quali i benefici contributivi non superino il cento per cento, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

1.206

DI MAGGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A i datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.5000/1

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 35"».

1.5000/2

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 32"».

1.5000/3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserite le seguenti:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni";

a-ter) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni"».

1.5000/4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni"»

1.5000/5

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "sei mesi", con le seguenti: "tre mesi"».

1.5000/6

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, sopprimere la lettera b)».

1.5000/7

BULGARELLI, CATALFO

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi."».

1.5000/8

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere la lettera b);

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 5, sostituire le parole: ' di cui ai commi 2 e 3 ', con le seguenti: ' di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3) ' ».

1.5000/10

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, sopprimere le parole da: "che rientrino fino alla fine del comma" ».

1.5000/11

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2, sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 35"».

1.5000/12

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2 sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 32"».

1.5000/13

BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore a 13.402,68 euro;"».

1.5000/14

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "vivano soli", aggiungere la seguente: "o";».

1.5000/15

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.5000, lettera c), capoverso 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «posti in essere nei sei mesi precedenti l'assunzione».

1.5000/16

SANTANGELO, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b)"».

b) la lettera f) è sostituita con la seguente:

«f) al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis."».

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg'"».

1.5000/17

ORELLANA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "per un periodo di 12 mesi" con le seguenti: "per un periodo di 36 mesi"»;

b) la lettera f), è sostituita con la seguente:

"f) all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 'dello 0,2 per cento', sono sostituite dalle seguenti: 'dell'1 per cento'. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari-derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto."».

1.5000/18

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, sostituire le parole: "di 18 mesi" con le seguenti: "di 24 mesi"».

1.5000/20

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro la fine dello stesso mese"».

1.5000/21

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "di 12 mesi" con le seguenti: "di 18 mesi"».

1.5000/22

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, sostituire le parole: "all'assunzione", con le seguenti: "al mese in cui è stata effettuata l'assunzione".».

1.5000/23

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "numero dei lavoratori", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "a tempo indeterminato"».

1.5000/24

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dei lavoratori a tempo pieno"».

1.5000/25

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51"».

1.5000/26

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9, dopo le parole: "allo scopo" aggiungere le seguenti: "di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di

lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,».

1.5000/27

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) sopprimere il comma 10;
d-bis) sopprimere il comma 11;».

1.5000/28

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "i territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.5000/29

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "del Mezzogiorno" con le seguenti: "il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale"».

1.5000/30

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.5000, sopprimere la lettera f).

1.5000/31

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande"».

1.5000/32

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente"».

1.5000/33

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, sopprimere le parole da: "e, nel caso", fino alla fine del comma».

1.5000/34

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" con le seguenti: "rientranti nei territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.5000/35

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.5000, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "30 giugno 2015", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

1.5000/36

BULGARELLI

All'emendamento 1.5000, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 17, dopo le parole: "requisiti aggiuntivi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o comunque più favorevoli"».

1.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4.»;

c-bis) *al comma 5, dopo le parole:* «deve comunque corrispondere», *aggiungere le seguenti:* «entro un mese»;

d) *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale.»;

e) *al comma 12, lettera a), sostituire le parole:* «per le regioni del Mezzogiorno» *con le seguenti:* «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;

f) *al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;*

g) *al comma 15 sopprimere le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» e sopprimere il secondo periodo.*

1.207

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assunzione di cui al comma 1 riguarda i lavoratori disoccupati e/o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con priorità ai privi di reddito e/o con persone a carico».

1.10

SANTINI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SAGGESE

Al comma 2, dopo le parole: «L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare» aggiungere le seguenti: «nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16» e sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni».

1.208

MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «tra i 18 ed i 29» con le seguenti: «tra i 18 ed i 35».

1.209

MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «tra i 18 ed i 29» con le seguenti: «tra i 18 ed i 32».

1.12

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «che rientrino» fino alla fine del comma.

1.210

MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.14

CENTINAIO, BELLOT

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVEZZINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.211

BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «siano», inserire le seguenti: «in possesso o».

1.16

BULGARELLI, CATALFO, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi.».

1.212

PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) operai agricoli assunti a tempo determinato di per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in anno solare;».

1.18

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «vivano soli», aggiungere la seguente: «o».

1.19

BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore 13.402,68 euro.».

1.213

SIMEONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) siano inseriti in un "piano di promozione del made in Italy" di cui all'articolo 1-bis del presente decreto»;

b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di euro 1000 per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi per la promozione dei prodotti "Made in Italy" all'estero)

1. Possono usufruire dell'incentivo di cui all'articolo 1 i datori di lavoro che assumano, anche a tempo determinato, giovani tra i 18 e 29 anni per inserirli in un "piano di promozione" del prodotto italiano "Made in

Italy" predisposto al fine di incrementare l'exportazione dei beni italiani all'estero.

2. Tale piano dovrà prevedere l'impiego dei giovani per un periodo non inferiore a 18 mesi in uno dei seguenti paesi: Brasile, Russia, India, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica del Sud Africa, Commonwealth dell'Australia.

3. L'attività oggetto dell'impiego dovrà essere "la promozione dei prodotti italiani all'estero". Tale attività dovrà essere documentata attraverso una "relazione programmatica" da presentare presso il Ministero dello sviluppo economico dalla cui approvazione dipenderà l'erogazione dell'incentivo.

4. Al termine dei 18 mesi i datori di lavoro che hanno usufruito dell'incentivo dovranno presentare la documentazione dell'attività svolta presso il Ministero dello sviluppo economico. In caso tale documentazione non sia presentata l'intero importo dell'incentivo dovrà essere restituito allo Stato.

5. Il contenuto della "relazione programmatica" compresi gli obiettivi e le modalità con cui dovrà essere promosso il prodotto italiano all'estero sarà regolamentato dal Ministero dello sviluppo economico attraverso decreto, da emettersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.

6. L'incentivo sarà erogato con le modalità e secondo le disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge».

1.214

ANGIONI, Rita GHEDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

1.215

PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008:

a) i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2 devono intendersi coloro che non hanno prestato negli ultimi sei mesi attività lavorativa ri-

conducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 devono intendersi coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione».

1.21

PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10»;

b) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

1.22

SANTANGELO, BULGARELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).»

Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis».

E conseguentemente ancora, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"»

1.216

Rita GHEDINI, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incentivo è pari, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, per un periodo di 18 mesi, al 30 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore» *con le seguenti:* «ed entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16».

1.217

MUNERATO, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: «di 18 mesi» con le seguenti: «di 24 mesi».

1.218

PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, i datori di lavoro sono esentati dal versamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.219

PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.220

MUNERATO, BELLOT

Al comma 5, sostituire le parole: «di 12 mesi» con le seguenti: «di 18 mesi».

1.26

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3».

1.27

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro un mese».

1.28

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro la fine dello stesso mese».

1.31

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro dipendente».

1.221

PUGLIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'ulteriore assunzione di cui al precedente periodo non rientra tra gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *a*), prima parte della legge 28 giugno 2012 n. 92».

1.222

PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Nel caso di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 1, o di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 5, secondo periodo, per tali lavoratori i datori di lavoro sono esentati dal versamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 e11986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.223

PUGLIA

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti all'assunzione».

1.33

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «numero dei lavoratori», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.34

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «all'assunzione», con le seguenti: «al mese in cui stata effettuata l'assunzione».

1.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno».

1.36

PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51».

1.224

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO

Al comma 9, apporta le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «allo scopo», inserire le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1»

b) dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire le seguenti: «entro sette giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.38

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 9, dopo le parole: «allo scopo», inserire le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,».

1.39

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 9, sostituire le parole: «le dichiarazioni» con le seguenti: «le domande».

Conseguentemente, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire il seguente periodo: «Entro tre giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.225

BLUNDO

Al comma 9, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso», inserire le seguenti: «entro sette giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.226

MUNERATO, BELLOT

Al comma 12, lettera a), le parole: «del Mezzogiorno» con le seguenti: «il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale».

1.41

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 14, premettere il seguente periodo: «Entro dieci giorni dal termine indicato per la presentazione delle domande di cui al comma 9,

l'INPS provvede a verificare la sufficienza delle risorse indicate in relazione al numero delle domande pervenute».

1.42

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e, nel caso », fino alla fine del comma.

1.43

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande.».

1.44

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente.».

1.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 17.

1.45

BULGARELLI

Al comma 17, dopo le parole: «requisiti aggiuntivi», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque più favorevoli».

1.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 21, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.48

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l'impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell'esposizione universale 2015;

impegna il Governo:

ad adottare le misure legislative necessarie per consentire ai datori e ai prestatori di lavoro, in via sperimentale, la stipulazione del contratto di lavoro subordinato nel quadro di un ordinamento che preveda per il periodo iniziale una maggiore facilità di scioglimento del rapporto e costi di separazione ridotti, e, in linea generale, una protezione della stabilità del rapporto crescente al crescere dell'anzianità di servizio del lavoratore.

G1.101

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l'Ocse ha certificato nei giorni scorsi che il mercato del lavoro italiano ha avuto, nel confronto con gli altri Paesi industrializzati, il peggiore andamento nel corso dell'ultimo anno,

EXPO 2015 rappresenta per l'Italia intera una straordinaria opportunità di rilancio economico ed occupazionale nei tre anni che ci separano dal compimento dell'evento;

considerato che:

il Governo ha convenuto con le associazioni delle imprese e dei lavoratori maggiormente rappresentative di attendere fino al 15 settembre

2013 – nell’auspicio di un «avviso comune» da recepire – per la definizione di una iniziativa legislativa contenente una regolazione straordinaria, sperimentale e transitoria dei rapporti di lavoro, utile ad incoraggiare una diffusa propensione ad intraprendere ed assumere in relazione alle opportunità della manifestazione;

in attesa dell’auspicato «avviso comune» e delle successive decisioni del Governo, nella legge di conversione del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 non sono contenute le disposizioni straordinarie di cui sopra;

tutte le associazioni rappresentative delle imprese hanno più volte manifestato una domanda di decisa semplificazione del diritto del lavoro italiano, nonché di maggiore fruibilità di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento;

impegna il Governo a:

sollecitare le parti sociali a verificare la possibilità di un accordo entrò metà settembre, affinché sia tempestivamente prodotto un intervento legislativo con caratteri di urgenza e di immediata applicazione;

valutare con particolare attenzione le seguenti esigenze di:

semplificazione della disciplina del contratto a termine, anche tramite rinvio alla specifica causale «Expo 2015» in deroga ai requisiti previsti dalla normativa ordinaria;

adattamento della regolazione dei contratti a termine e delle collaborazioni a progetto affinché i rapporti di lavoro relativi a tutto il personale dedicato ad un progetto di ricerca possano essere, nel tempo e nei risultati, corre lati ad esso;

semplificazione della disciplina del contratto di lavoro intermittente o «a chiamata», derogando ai requisiti soggettivi ed oggettivi normati dal decreto legislativo 276 del 2003;

utilizzazione della somministrazione di lavoro in deroga ai limiti quantitativi usuali;

semplificazione della disciplina del contratto di apprendistato, con particolare riguardo alla pianificazione e certificazione dell’attività formativa in ambito lavorativo, ai vincoli relativi ai precedenti contratti, al suo impiego nelle attività stagionali del turismo;

ampliamento delle possibilità di impiego dei buoni lavoro preparati fino ad un massimo di 5.000 euro nei confronti dei singoli committenti imprenditori agricoli, commerciali o professionisti, prorogando in agricoltura la vigenza della disciplina precedente la legge 92 del 2012; semplificazione della regolazione dei contratti a progetto, tenendo conto della circolare Damiano e di una specifica causale generale «Expo 2015»;

ricorso al telelavoro, anche derogando alla limitazione delle tecnologie di controllo a distanza ove incompatibile;

superamento dei limiti all’associazione in partecipazione imposti dalla legge 92 del 2012 – ove coerente con i requisiti di legge – con riferimento al numero massimo di associati;

svolgimento di periodi di alternanza scuola lavoro ad ogni giovane iscritto alla scuola secondaria superiore o alla formazione professionale, indipendentemente dall'età.

G1.102

MUNERATO, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che.

– l'articolo 1 del provvedimento destina al Mezzogiorno, per il quadriennio 2013-2016, 500 milioni di euro per incentivare nuove assunzioni;

– l'articolo 3 destina sempre al Sud, per il triennio 2013-2015, 80 milioni di euro per incentivare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità e 168 milioni di euro per tirocini formativi;

– secondo un'indagine del centro studi Data giovani, che ha incrociato i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) con quelli Istat sulla disoccupazione negli ultimi cinque anni, cioè quelli del picco della crisi, emerge che la disoccupazione si è fatta sentire maggiormente nelle zone settentrionali del Paese,

– in particolare le maggiori sofferenze, secondo l'indagine, si sono fatte sentire in Emilia Romagna dove i disoccupati sono più che raddoppiati passando da circa 65 mila a 150 mila – ed in Lombardia, dove da 168 mila disoccupati del 2008 si è passati a oltre 346 mila nel 2012;

– secondo l'indagine le rilevazioni di maggiore disoccupazione tra i giovani del Sud derivano dal fatto che i giovani del Nord sono pronti ad emigrare e lasciare il proprio territorio e la propria famiglia, pur di cercare lavoro, contrariamente ai giovani disoccupati del mezzogiorno, che preferiscono restare disoccupati ed assistiti piuttosto che lasciar la terra d'origine;

– l'indagine, infatti, ha rilevato Trentina Alto Adige (+25 per cento), Lombardia (+22 per cento), Piemonte (+20 per cento), Liguria ed Emilia Romagna (entrambe a +19 per cento) le regioni con un *boom* di migranti all'estero per fronteggiare l'assenza di lavoro;

impegna il Governo:

a contemplare, nelle more di attuazione del provvedimento, le risorse stanziate per il mezzogiorno in favore dei giovani disoccupati ed inoccupati residenti nel Settentrione;

ad attuare interventi e strategie che disincentivino il fenomeno di migrazione all'estero dei nostri giovani, con particolare riguardo ai residenti nei territori delle regioni settentrionali.

G1.103

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il contratto di apprendistato è caratterizzato da condizioni favorevoli per quanto riguarda contribuzioni previdenziali e assistenziali e rappresenta una soluzione con più certezze rispetto alle ulteriori forme contrattuali precarie rivolte ai lavoratori giovani: la sua applicazione completa consentirebbe altresì un collegamento funzionale tra scuole dell'obbligo e università da una parte, e aziende e strutture di ricerca dall'altra, così da assicurare il giusto indirizzamento del flusso di persone che acquisiscono competenze lavorative e che si trovano spesso senza strada o direzione una volta usciti dai percorsi formativi;

in quanto finalizzato all'apprendimento in funzione lavorativa, l'apprendistato rappresenta la scelta più funzionale e applicabile per quanto riguarda un tipo contrattuale base tramite cui inserire i giovani nel mondo del lavoro, ciò anche perché al termine del periodo dell'apprendistato, l'apprendista ha un profilo professionale definito, riconoscibile e certificato sia internamente all'azienda che esternamente;

l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (fasce d'età 15-18 e 18-29) consentirebbe un raccordo sicuro per assicurare l'impiego dei giovani che escono da percorsi formativi ed evitare così fenomeni di dispersione scolastica;

considerato che:

l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (di cui all'art. 3 Dlgs 167 del 2011), finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro, prevede la predisposizione di precisi programmi strutturati di formazione alleggerendo gli oneri a carico delle imprese;

le imprese stesse tramite questa forma contrattuale acquisiscono competenze professionali formate direttamente in azienda con caratteristiche funzionali alla specificità del luogo di lavoro e con maggiore possibilità di fidelizzazione del dipendente in prospettiva di efficienza;

le fasce di età ricomprese nella norma appena citata godono di incentivi, sgravi e programmi appositi la misura prevista all'articolo 1 del Decreto legge n. 76 del 2013 risulta ridondante, meno conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e riduce i fondi disponibili per l'apprendistato stesso, in quanto gli sgravi fiscali sono limitati a 18 mesi per l'incentivo mentre per l'apprendistato la durata minima dello sgravio fiscale è di 36 mesi;

è possibile implementare un coordinamento con le strutture scolastiche ed universitarie al fine di rendere accessibili le domande ed offerte di lavoro tramite un sistema informativo che comprenda anche dati sulle competenze acquisite così da consentire un flusso ordinato delle forze lavoro appena inserite sul mercato;

tale coordinamento può essere realizzato tramite l'effettiva messa in opera della banca dati unica in materia di domanda e offerta di lavoro e tramite il coordinamento di banche dati già esistenti;

tale coordinamento è già in parte previsto all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013;

le iniziative finora adottate non sembrano essere sufficienti e comunque richiedono interventi organici e coordinati in modo da favorire l'utilizzo di pochi modelli contrattuali così da assicurare il funzionamento dei centri e garantire un più veloce indirizzamento delle forze lavoro e competenze non sfruttate;

impegna il Governo:

a favorire, anche attraverso un' incisiva e meno dispersiva azione informativa ed una semplificazione degli oneri di instaurazione e di mantenimento, la diffusione del contratto di apprendistato quale modalità privilegiata di accesso al lavoro e la contestuale abrogazione delle numerose forme contrattuali attualmente in vigore, per combattere concretamente ed efficacemente la diffusione del lavoro precario;

ad effettuare la verifica dei programmi in atto quali AMVA e SILLA al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi a valutare la possibilità di applicare l'incentivo di cui all'articolo 1 dell'AS 890 unicamente ai soggetti di età compresa tra i 29 e i 35 anni a prevedere, in accordo con il MIUR e con le Regioni, l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità *e-learning* o *blended* per l'apprendimento e l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in modo da garantire l'uniformità dell'offerta formativa.

EMENDAMENTI

1.0.200

MUNERATO, BELLOT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

- a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
- b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

- a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
- b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore,

insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a dodici, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge».

Art. 2.

2.200

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016»;

2) al comma 2, sostituire la lettera *a*), con la seguente:

«*a*) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche»;

2.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: «dalle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003».

2.5

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, alinea secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» .

2.6

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera *a*).*

2.201

CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «tecnico-professionali e specialistiche» aggiungere le seguenti: «e in previsione delle assunzioni da parte di medie, piccole e microimprese al 31 giugno 2015, agevolate per il periodo di utilizzo del credito d'imposta, maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno».

2.203

PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'art. 2, comma, 1 lettera a). Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile.».

2.8

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

2.204

PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera a) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile;

2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443;».

2.202

PUGLIA

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nel rispetto della disciplina della regione scelta dall'impresa ed individuata nel contratto individuale di lavoro stipulato con l'apprendista.».

2.10

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Resta comunque salva la possibilità di una disciplina integrativa in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.».

2.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

2.209

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

2.205

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia di apprendistato a cicli stagionali sono interpretate nel senso che trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o il diploma di cui al presente articolo".

3-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti "e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1"».

2.206

SAGGESE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le aziende che abbiano sottoscritto i contratti di cui ai precedenti commi sono tenute a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

Le aziende sono tenute altresì a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 4-bis, comma secondo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181».

2.15

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 76, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l'apprendistato per la qualifica e il diploma e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, là dove manchi una espressa previsione nella contrattazione collettiva nazionale di categoria il trattamento retributivo è parametrato a quello dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere in proporzione al monte ore formativo complessivo"».

«3-ter. Il comma 16, lettera d), dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato».

2.207

PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di part-time verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di

sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti."».

2.208

PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis Nei casi di sospensione legale del rapporto di lavoro per maternità, malattia, infortunio che comportano un'assenza continuativa dal lavoro per almeno 20 giorni di lavoro effettivo il periodo di apprendistato è sospeso e la sua durata è proporzionalmente prorogata"».

2.210

ICHINO, BERGER, OLIVERO, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, prima delle parole: "L'assunzione di nuovi apprendisti", sono inserite le seguenti: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, secondo i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile"».

2.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 4.

2.211

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, si interpreta nel senso che se il datore di lavoro agri-

colo non ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato può ospitare non più di tre tirocinanti».

2.600

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 5.

2.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203 milioni di euro per l'anno 2014».

2.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale».

2.212

PUGLIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni che devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano tirocini formativi instaurati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto esclusivamente all'interno degli Uffici preposti a tali adempimenti».

2.213

PUGLIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni che devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano tirocini formativi instaurati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in via prioritaria all'interno degli Uffici preposti a tali adempimenti».

2.19

Rita GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie "de minimis" agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del

2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002».

2.22

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 11, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.23

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «fino all'esaurimento delle stesse».

2.214

DI BIAGIO

Al comma 13, sostituire le parole: «di 200 euro mensili» con le seguenti: «di 300 euro mensili».

2.24 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari per i soli tirocini all'estero, da altri soggetti pubblici.».

2.26

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.27

CENTINAIO, BELLOT

Al comma 14, dopo le parole: «istituti professionali», aggiungere le seguenti: «nonché dei licei artistici, musicali e linguistici».

2.28

CATALFO, BULGARELLI

Alla rubrica, sopprimere le parole: «, in particolare».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

Francesco Russo

Il Senato,

premesso che:

in Italia continua a persistere la grave situazione dei giovani ricercatori, i quali – pur avendo acquisito specifiche professionalità e competenze – non sono valorizzati e non hanno prospettive lavorative concrete;

i giovani ricercatori sono messi in condizione di svolgere attività lavorative che non soltanto non consentono di mettere a frutto la loro professionalità e competenza, ma che richiedono spesso un livello di istruzione più basso;

per tali ragioni, i ricercatori sono spinti ad accogliere le opportunità che provengono da altri Paesi dell'area europea o addirittura mondiale;

considerato che:

la «fuga dei cervelli» produce pesanti ripercussioni sul sistema Paese, in virtù dei continui sprechi di risorse umane e della conseguente riduzione di competitività rispetto agli altri Paesi;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di rendere più agevoli le assunzioni di giovani ricercatori, adottando a tal fine norme che consentano agli Enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di procedere all'assunzione di giovani ricercatori in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio – e, pertanto, senza alcun onere aggiuntivo che gravi sul bilancio dello Stato – nonché nel rispetto del regime di turn over previsto dall'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

EMENDAMENTI

2.0.4

BERGER, BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salva l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis*."».

Art. 3.

3.200

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nei territori del Mezzogiorno».

3.201

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nei territori del Mezzogiorno» con le seguenti: «nei territori della Macroregione Padano-Apina».

3.1

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.202

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.203

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno».

3.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.204

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel Mezzogiorno» con le seguenti: «nella Macroregione Padano-Alpina».

3.205

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.206

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni, residente nella Macroregione Padano-Alpina».

3.207

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni».

3.5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.6

CARIDI, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui alla lettera *b*) del comma precedente vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.208

BLUNDO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

3.209

MUNERATO, BELLOT

Sopprimere il comma 2.

3.210

BULGARELLI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» e «67 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «143 milioni» e «118 milioni»; ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole:

"Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti:
"Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.211

BLUNDO

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle regioni del Mezzogiorno»,
con le seguenti: «delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».*

3.212

MUNERATO, BELLOT

Sopprimere il comma 3.

3.213

MUNERATO, BELLOT

Sopprimere il comma 4.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (AS 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dell'articolo 3 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (o «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

le risorse in oggetto sono stanziare a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'introduzione della *Social-Card* non ha costituito intervento rilevante per la risoluzione della grave emergenza sociale. Ulteriori tentativi di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno

del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

 misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

 il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

 appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale»

 ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

 a valutare le modalità per l'inserimento del reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010.

G3.101

BUEMI, BERGER, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

– l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'articolo 48 ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i con parti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi con parti di contrattazione.»;

– la giurisprudenza (TAR Sardegna sent. n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ord. n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o inter-

compartimentale (art. 29 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro;

– la mancata adozione del DPCM generale ed astratto comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendo la meno funzionale allo scopo che deve conseguire;

– occorrerebbe, quindi, aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le PA. Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

ritenuto che queste procedure vadano accelerate, facendo sì che:

– la mobilità intercompartimentale rifluisca nelle procedure di cui alla cessione di contratto, che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico;

– in via transitoria, fino all'adozione del DPCM previsto dalla norma vigente, operi l'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

– nella vigenza del suddetto periodo transitorio, l'unico requisito ulteriore sia che il trasferimento operi non solo tra comparti diversi della PA, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente

(fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prevedere misure volte a consentire la mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza, così come specificato in premessa.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

"1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

- b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVellini

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.200

CATALFO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare

che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. Per le attività di cui al comma 3 vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Art. 5.

5.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.200

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5.201

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1117,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 562,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 318,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 59,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 87,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 205,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

5.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014».

5.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500/1

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».

Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:

- a) Al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;*
 - b) Sopprimere il comma 4.*
-

5.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" aggiungere le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.202

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali»;

b) alla lettera g) sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.8 (testo 2)/200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al capoverso i-bis), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o su abilitazioni ad attività rilevanti ai fini occupazionali».

5.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.204

CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL».

5.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli

esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio».

5.206

MUNERATO, BELLOT

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare di almeno un miliardo e 400 milioni di euro le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

G5.101

CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »,

premesso che:

l'ISFOL è un ente pubblico di ricerca dotato per statuto di autonomia scientifica, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da quaranta anni, l'Istituto fa ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione sociale. La conoscenza prodotta attraverso le attività di ricerca realizzate costituisce un bene comune per l'intero Paese;

l'Istituto svolge, inoltre, attività di consulenza all'Unione europea e ad altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il *Centre d'études et de recherches sur les qualifications* (Cereq-Francia) e il *Bundesinstitut für Berufsbildung* (Bibb-Germania);

considerato che

l'Isfol:

– ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni 90';

– ha assunto il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/Italia, nella stesura dei documenti programmatici, nell’attuazione di specifiche azioni di sistema;

– svolge studi ed analisi ricorrenti a carattere previsionale e valutativo su occupazione, professioni, competenze, offerta formativa ed apprendimento permanente anche in riferimento a specifici target oggetto delle politiche sociali di cui si avvalgono i livelli di governo centrale e territoriale nonché le Assemblee parlamentari;

– ha anticipato, in modo pionieristico i processi di concertazione, negoziazione tra gruppi portatori di interessi distinti, e soprattutto tra regioni e Governo centrale, contribuendo alla definizione di norme che interessano la formazione professionale, le politiche sociali, il mercato del lavoro;

– ha offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell’ISFOL in materia di consulenza strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche formative, sociali e del lavoro nella prospettiva di costruzione di un sistema integrato di servizi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alla Riforma del mercato del lavoro, al dispositivo di «*Youth Guarantee*» e alle priorità indicate dalla nuova programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020;

ad individuare le opportune sinergie con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la struttura di missione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 76/2013 al fine di contribuire alla produzione di metodologie e strumenti che la citata struttura di missione potrà utilizzare per l’esercizio delle proprie distinte funzioni operative.

EMENDAMENTI

5.0.1

FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» inserire le seguenti: «5-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) all'articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».

Art. 6.

6.1

CATALFO, BULGARELLI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

6.200

SANTINI, LEPRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1.* Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali di Stato possono ricorrere al regime di sussidiari età integrativa per il conseguimento di qualifiche professionali di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 4012007, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n.5/2012, convertito con la legge n. 3512012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 201312014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle regioni e con le imprese senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.201

OLIVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*) – *1.* Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attra-

verso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali statali possono tra l'altro utilizzare il regime di sussidiarietà integrativa di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 per il conseguimento di qualifiche professionali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare preferibilmente nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione delle strutture formative accreditate dalle regioni. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

6.202

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*). – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di leFP cessa con l'anno scolastico 2017-2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltretutto complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consi-

stenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell'orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculari comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni.».

6.203

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 1, le parole: «entro il 25 per cento », sono sostituite con le seguenti: «dal 15 al 35 per cento».

6.204 (già em. 6.7 riformulato)

Giuseppe ESPOSITO, MALAN, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- *bis*. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

1-*ter*. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma *1-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.205

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Allo scopo di assicurare la realizzazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 a decorrere dall'atto Senato 2014/2015 gli Istituti Professionali possono attivare nuove classi prime per i predetti percorsi in regime di sussidiari età complementare, ferma restando la prosecuzione fino a conclusione dei percorsi già avviati in regime di sussidiarietà integrativa.

1-ter. A decorrere dall'atto Senato 2014/2015, le Regioni possono prevedere nella programmazione dell'offerta formativa l'attivazione di nuove classi prime di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti professionali in regime di sussidiarietà complementare in misura non superiore all'80 per cento del numero complessivo di iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale in ambito regionale».

6.9

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni".

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

1-*quater*. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

NENCINI, BERGER, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

– il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statò che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

– il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

– nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

– in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha

superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

L'amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità», proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuo istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei do-

centi che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G6.101

DIRINDIN, LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, Elena FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, dal 10 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria e le aree di intervento nelle quali è possibile prestare tale servizio sono riconducibili ai settori quali l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale nonché il servizio civile all'estero;

il servizio è rivolto a giovani compresi tra i 18 e i 28 anni;

gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (QNG) e le associazioni no-profit che operano negli ambiti specificati dalla legge istitutiva;

il servizio civile è l'unica forma istituzionale di difesa della patria non armata e nonviolenta (articolo 52 della Costituzione italiana) e il suo valore educativo porta i giovani a sperimentare e praticare con maggior consapevolezza la cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici, ad aiutare le categorie più svantaggiate dei cittadini (portatori di *handicap*, immigrati, bambini disabili, malati terminali, e altri) nonché ad aiutare a salvaguardare il patrimonio pubblico;

a questo alto valore sociale del servizio civile non ha corrisposto in questi anni un adeguato finanziamento del fondo che permettesse la partecipazione di tutti quei giovani che ne facessero richiesta, anzi i tagli lineari che hanno colpito tutto il settore sociale si sono abbattuti anche sul servizio civile che ha visto ridurre drasticamente il suo *budget*, passato dai 299 milioni di euro del 2008, ai 170 milioni di euro nel 2009, ai 100 milioni nel 2010-2011, ai 68 milioni nel 2012 con conseguente riduzione dei

giovani che vi hanno potuto partecipare (passando da 104.815 domande presentate a fronte di 51.273 posti disponibili nel 2007, a 86.571 domande presentate a fronte di 20.157 posti disponibili nel 2011);

il 2012 è stato un anno particolarmente travagliato per lo svolgimento del servizio civile, a causa del rallentamento dell'iter del bando volontari di ottobre 2011 e della conseguente mancata pubblicazione del bando per il 2012, provocando numerosi disagi sia agli enti sia ai giovani volontari;

per il 2013 la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha stanziato 71 milioni di euro, più altri finanziamenti dovrebbero derivare dalla divisione dell'esiguo fondo pari a 16 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 270, della citata legge di stabilità fra le finalità di cui all'elenco 3 dello stesso comma;

a questi finanziamenti si dovrebbero aggiungere i circa 50 milioni di euro reperiti dallo stesso Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, i quali però non risultano ancora assegnati, come non risultano ancora divisi i 16 milioni di cui all'articolo 1, comma 270 della legge di stabilità 2013:

impegna il Governo a:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a incrementare per gli anni 2014 e 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

EMENDAMENTI

6.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e re-

lativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Dopo l'articolo 6, inserie il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.200

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 6-bis.

*(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266)*

1. Il comma 188, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli i centri e gli enti di ricerca, per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, co. 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.201

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i soggetti attualmente impegnati nei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche e già utilizzati con le mansioni di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, sono inseriti a domanda in apposite graduatorie sulla base dei titoli di servizio prestato in progetti di lavoro socialmente utili presso le istituzioni scolastiche relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. Gli istituti scolastici attingono da tali graduatorie per l'anno scolastico 2013-2014 per le assunzioni nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA sui posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a

concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti prorogati.

2. Il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito a domanda nelle graduatorie del personale per il profilo di assistente amministrativo o tecnico tenuto conto dell'anzianità in esse maturata sulla base del titolo di servizio prestato in qualità di lavoratori socialmente utili e di collaborazione coordinata e continuativa e stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale già impiegato con contratto collaborazione coordinata e continuativa. viene proporzionalmente ridotto l'accantonamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma i contratti sono prorogati fino a stabilizzazione.».

6.0.202

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 tutti i soggetti già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, attualmente impegnati nei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti, sono assunti, a domanda, nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.

2. Al fine di stabilizzare il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale sui posti per essi accantonati nel limite della spesa attualmente sostenuta per gli stessi.

3. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente articolo le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti co.co.co. prorogati.».

Art. 7.

7.1

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BULGARELLI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione";

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) al comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

"c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato"».

7.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

7.10

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

7.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»; lettera b) sopprimere le parole: «, anche aziendali.».

7.12

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), lettera b), sopprimere le parole: «, anche aziendali.».

7.200

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera a) capoverso b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dagli Accordi interconfederali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

7.201

MUNERATO, BELLOT

Al comma 1 lettera a) capoverso b) dopo le parole: «sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e/o territoriale.».

7.13

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), lettera b) aggiungere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali.».

7.14

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), lettera b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausali di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.».

7.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

7.18

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.23

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.26

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole:
«anche aziendali».*

7.29

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie na-
zionali o territoriali».*

7.30

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 4-bis le parole: "trentasei mesi" ove ricorrano sono
sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.202

PUGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
limite di cui al primo periodo non si applica se dai tra un contratto a
tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascor-
rono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente
non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicito in
aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del co-
dice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-
getto."».

7.203

CATALFO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.32

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: A decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

«1-ter Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.204

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.34

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.37

CASSANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1."»;

0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista"».

7.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 30 dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"».

7.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a) è soppresso».

7.43

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*
 - b) sopprimere il comma 3;*
 - c) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*
-

7.44

PARENTE, Rita GHEDINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.16

VERDUCCI, SANTINI, Rita GHEDINI

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-bis i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

7.50

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.55

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

CARIDI, FLORIS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.205

CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.206

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito di società ed enti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di specifici progetti di ricerca per l'intera durata di questi ultimi.

È altresì possibile assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga alle limitazioni oggettive e soggettive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni per specifici progetti di ricerca in relazione alla loro durata».

7.207

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, ROSSI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività di *call center* in modalità *outbound* per vendita di beni e servizi e recupero crediti, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"».

7.208

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo il progetto prosegue automaticamente"».

7.58

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.209

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 70 comma 1 sostituire le parole: "alla totalità dei committenti" con le seguenti: "al medesimo committente»;

«e-ter) all'articolo 70 comma 2 lettera a) dopo le parole: "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "e da casalinghe»;

«e-quater) all'articolo 70 comma 2 lettera b) eliminare le parole: "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

«e-quinqies) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b)»;

«e-sexies) All'articolo 72 comma 1 dopo le parole: "uno o più *carnet* di buoni" eliminare le parole: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" eliminare le parole: "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali».

7.210

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria».

7.211

DI MAGGIO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "*carnet* di buoni orari", con le seguenti: "*carnet* di buoni».

7.212

CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.68

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*). L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.72

CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)"».

7.76

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA

Sopprimere il comma 3.

7.213

CATALFO

Sopprimere il comma 4.

7.78

SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.214

PUGLIA

Al comma 4, capoverso «6», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario; interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità».

7.77

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.215

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PANIZZA

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo:
«Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro stabilmente impiegata in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.79

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si com-

putano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-*quater*. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-*quinquies*. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni."

4-*sexies*. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

7.80 (testo 2)

SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di

inefficacia del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. È comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.».

7.216

PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

7.217

MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
 - 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
 - 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
 - 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.».
-

7.218

MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n.92 del 2012 ai dipendenti pubblici.».

7.81

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.83

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.219

Rita GHEDINI, ANGIONI, CUCCA, LAI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati me-

dianete elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1114,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150mila euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.220

FEDELI, Rita GHEDINI, PUGLISI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 203 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.221

D'ANNA

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«3) Al comma 23, lettera a), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 61, comma 1 del Decreto legislativo 276/03, previste dall'articolo 24-bis, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relative ai *call center outbound*, anche alla luce dell'interpretazione di cui alla Circolare ministeriale n. 14 del 2013, si estendono anche alle attività, in *outbound*, di raccolta dati e informazioni di carattere scientifico e statistico non finalizzate alla vendita dei beni"».

7.88

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. "I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.222

DI MAGGIO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.95

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis, Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.223

DI MAGGIO

Al comma 5, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.102

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera a)" sono soppresse».

7.104

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi

i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.105

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, il comma 31 è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.230

PUGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A far data dal 10 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012."».

7.224

BERTUZZI

Al comma 5, dopo a lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1114,70 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.225

DI MAGGIO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.226

DI MAGGIO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

7.227

DI MAGGIO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.228

PUGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 34 dell'articolo 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

7.111

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis, 7 e 11» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

7.115

LANGELLA

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«*4-bis)* al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato"».

7.116

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.123

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.231

DI MAGGIO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.232

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2549, comma 2 del codice civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale"».

7.0.200

RITA, GHEDINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati

alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sotto scrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di

euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.0.201

Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5».

Art. 8.

8.500/1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno,».

8.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole: «le Province autonome,» inserire le seguenti: «le Province, l'ISFOL,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» inserire le seguenti: «il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico».*

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

8.0.1

CATALFO, BULGARELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

Art. 9.

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni – da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga – hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

CATALFO

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.14

FUCKSIA, ICHINO, OLIVERO, SACCONI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

BLUNDO

Sopprimere il comma 3.

9.21

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere il comma 4.

9.22

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 4.

9.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.28

RANUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-ter. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi di-

dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

RUVOLO

Sopprimere il comma 7.

9.207

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 7.

9.208

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 22, comma 11-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 6, dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera *r-bis*), è aggiunta, in fine ,la seguente:

"*r-ter*) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive mo-

difiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, BULGARELLI

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

RUVOLO

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo la parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle po-

litiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-bis, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993; n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 12.

9.57

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:

«, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

RANUCCI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

PICCOLI, ZANETTI, DALLA TOR, MARIN, CONTE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-bis».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

CARRARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.73

CARRARO, CASSANO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di ea alla data della costituzione».

9.74

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

GALIMBERTI

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis) alla lettera *h*), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.82

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma *16-ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

– all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo *52-quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

– all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma *16-bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera *d*), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

RUSO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«*16-bis.* Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4,

comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

CERONI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

BERTUZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di

cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

9.96

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il mini-

male contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

OLIVERO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoring, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-ter. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-quater. Le disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

9.220

ORELLANA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ABBA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

a tal fine, la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro; .

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASp1 per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASp1, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASp1, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiarne solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati Istat, su base annua la disoccupazione cresce dell'11,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono 635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

G9.101

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la

regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-*bis*», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale – com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata –, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale;

impegna il Governo:

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.102

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.103

DE BIASI

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo a:

assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.104

Stefano ESPOSITO, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRERA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, RIZZOLI, MAUTO MARINO, ZANONI

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assun-

zioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.105

Giuseppe ESPOSITO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premessò che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

premessi che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico – a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo

in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

G9.107

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa sì che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'INPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo:

ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

G9.108

ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, SCILIPOTI, SILVESTRI, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera *e*), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli «deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e*), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinéa del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera *e*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al

comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici- Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficoltà che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12^a Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Il Senato,

premessò che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiet-

tivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G9.110

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CATALFO, VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo:

a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

EMENDAMENTI

9.0.1

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

9.0.900

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini del rafforzamento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato preposte a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014/2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, di un numero massimo di n. 120 unità di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area m e da destinare, in via specifica ed esclusiva, ai Ministeri preposti alle suddette funzioni e così suddivise:

a) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

c) fino a 12 unità, per le esigenze di ognuno dei seguenti ministeri se titolari di programmi operativi nazionali e per il ruolo di coordinamento sull'utilizzo dei fondi europei: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al presente comma, nei bandi di concorso può essere prevista una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16.00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014/2020, per euro

2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014/2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014/2020 a titolarità del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.

3. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. n Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

4. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 1, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. L'attuazione della misura di cui al presente articolo è subordinata al previo assenso della Commissione europea».

Art. 10.

10.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Sopprimere il comma 1.

10.200

MARINELLO, PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 6, della Legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

10.201

MUSSOLINI, PAGANO, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio».

10.202

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ROMANO, GENTILE, VICECONTE, BIANCONI, SCILIPOTI, ZUFFADA, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è soppresso.».

10.203

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine »1 gennaio 2015« è sostituito con »1 gennaio 2017.».

10.204

BLUNDO

Sopprimere il comma 7.

10.4

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-ter, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali

in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7-ter. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre

2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7-quater. Le maggiori entrate di cui al comma *7-ter*, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma *7-bis* e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

10.9

SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.13

Gianluca ROSSI, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, MORGONI, SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

10.17

BONFRISCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.205

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SEREFINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.206

DI MAGGIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

ORDINI DEL GIORNO

10.100

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (legge 23 dicembre 2000, n. 388), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità;

con l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 10 gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, eccetera), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

in sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano;

a disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è stata infatti uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi;

il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un'attività resa presso le pubbliche ammi-

nistrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione;

l'abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti (c.d. pensioni di reversibilità) e degli assegni di invalidità con gli altri redditi (divieti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e rimasti in vigore oltre il 31 dicembre 2008). In questo caso, il soggetto interessato dovrà rinunciare a rinunciare ad una parte della propria pensione o rendita in caso di reddito superiore a determinati livelli;

impegna il Governo:

al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, ad assumere iniziative normative volte a modificare il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, rendendo non cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eccezion fatta per la parte contributiva dei relativi trattamenti pensionistici.

G10.101

CHIAVAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

a causa del concomitante perdurare degli effetti del terremoto e della inoperatività di alcune strutture private in stato di grave insolvenza, nel corso del 2011 il Servizio Sanitario Regionale Abruzzese non è stato in grado di erogare le prestazioni messe a budget, con ciò causando ulteriori notevoli disagi ai cittadini di quella regione, già duramente colpiti dal sisma, costretti ad una mobilità passiva nelle regioni limitrofe, con probabili aggravii di costo per il SSN;

per tale ragione, il consuntivo del 2011 è stato notevolmente inferiore a quanto sarebbe stato necessario per garantire il rispetto dei LEA e conseguentemente messo a budget dalla Regione Abruzzo;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», al comma 14, primo periodo, stabilisce che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che la riduzione di spesa sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste in operative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza, ciò al fine di evitare un taglio ben superiore a quello previsto dalle norme sulla *spending review* (0,5 per cento), che arriva a sfiorare il 10 per cento.

EMENDAMENTI

10.0.200

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermi restando i risparmi e i tetti di spesa previsti in materia di finanza pubblica, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

Art. 11.

11.1

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 1-*ter* e 1-*quater*, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «1.114,5 milioni», «559,375 milioni», «56,775 milioni», «6,775 milioni» e «1 milione», *rispettivamente con le seguenti:* «2.114,5 milioni», 4.759,375 milioni», 4.256,775 milioni», «4.206,775 milioni», «4.201 milioni»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili".

1-*ter*. Sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n.228.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1 miliardo di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonchè i fondi per la cultura, l'Università e la Ricerca.

1-sexies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

11.2

TREMONTI, CALDEROLI, SPOSETTI, URAS

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013 tanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, quanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali,»;

b) alla lettera a), sostituire le parole «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, le parole "della prima rata" sono soppresse e le parole "è sospeso" sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuto". Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, il secondo periodo è soppeso».

1-ter. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «*ad hoc*» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità».

Conseguentemente, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «e 11, commi 1, 5, 20, 21, pari a 1.114,5 milioni di euro» con le seguenti: «e 11, commi 5, 20 e 21, pari a 55,5 milioni di euro»;

b) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole «65 milioni» con le seguenti: «55,5 milioni»;

c) al comma 1, sopprimere la lettera *b)*;

d) al comma 1, lettera *c)* sostituire le parole «quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013», con la seguente: «Quanto»;

e) al comma 1, lettera *d)* sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

f) al comma 1, lettera *g)*, sostituire le parole «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

g) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 1-*bis*, pari, rispettivamente, a 1900 milioni di euro e a 4000 milioni di euro, questi ultimi da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

b) dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-*ter*.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1-*ter*, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-*ter*;

b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

11.3

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

11.4

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizioni, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.7

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2013, al fine di meglio armonizzare le aliquote IVA con la contingente situazione economica, il Governo adotta, in accordo con la parti sociali, le Associazioni dei Consumatori e l'Istituto nazionale di statistica, una revisione dei panieri IVA, con specifica considerazione per i beni e servizi di consumo ritenuti di prima necessità».

11.11

LEPRI, RITA GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «e commi 1», inserire le seguenti: «e 1-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

11.200

MAGGIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente;:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "e commi 1", inserire le seguenti: «e 1-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

11.201

ALBANO, PADUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: "basilico," sono aggiunte le seguenti: "origano a rametti o sgranato"»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 85,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2015».

11.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

11.300

DIRINDIN, LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, Elena FERRARA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per Panno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 6-bis,» e sostituire le parole: «1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «1.116 milioni di euro per l'anno 2013, a 569,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) «quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, Per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

11.202

FINOCCHIARO

Al comma 8, capoverso articolo 6-novies, comma 2, dopo le parole: «maggio 2012» inserire le seguenti: «nonché per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania».

11.21

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:

"14. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

11.203

D'ANNA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli atti di acquisto, stipulati a partire dalla data del 21 maggio 2012 e fino al 21 maggio 2015, di aree da destinare alla costruzione di edifici, e di edifici anche se distrutti o danneggiati destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato e abbia la propria residenza o la sede della propria attività produttiva nei comuni di cui al decreto del ministero dell'economia e della finanze 1° giugno 2012, in data anteriore al 20 maggio 2012 e la conservi alla data dell'acquisto. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al precedente periodo, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

8-ter. La medesima agevolazione si applica agli atti funzionali alla ricostituzione della titolarità degli edifici costruiti, ricostruiti o riparati e ai conseguenti atti divisionali.

8-quater. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dai presenti commi, deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, atte stante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente comma 8-ter. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 8-ter.

8-quinquies. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

11.204

MARTINI, CALEO, CANTINI, CHITI, DI GIORGI, FEDELI, FILIPPI, GATTI, MARCUCCI, MATTESINI, NENCINI, PIGNEDOLI, PUPPATO, VACCARI

Dopo il comma 8, inserire seguente:

«8-bis. Per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater,» primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: « A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

11.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFÀNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per urgenti e indifferibili interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 2 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Articolo 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

11.25

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO, D'ALÌ

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

11.26 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il

secondo periodo è sostituito con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro."».

11.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

11.29

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «560,875 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014».

11.206

CARRARO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6000 milioni di euro"».

11.207

PEZZOPANE

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) emessi dal direttore dei lavori, degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

11.208

D'Alì

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente»;
 - b) sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2014 possono migliorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono migliorare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali»;
 - c) dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».
-

11.209

D'Alì

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, alle parole: «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente».

11.210

D'Alì

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2014 possono migliorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono migliorare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali».

11.211

D'Alì

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

11.35

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, Gianluca ROSSI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, Rita GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-ter, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 12-bis ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-quater, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare,

sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*bis* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debentrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debentrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

12-*sexies*. Per quanto non diversamente disposto dai commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

12-*septies*. Il maggiore gettito Iva che si determina in attuazione delle misure previste dal comma 12-*quater* è attribuito ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato, in quota parte e fino alla relativa concorrenza, alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui crediti di cui al medesimo comma 12-*quater*. La restante quota parte è destinata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti nei documenti di economia e finanza.».

11.212

BARANI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel precedente comma, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

11.213

BARANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",attribuendo comunque precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i piani di rientro dai disavanzi sanitari, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

11.36

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Sopprimere il comma 13.

11.37

BONFRISCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente: "Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
 - c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».
-

11.214

PUGLIA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. A decorrere dal 2014, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 30 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre del 1965, n. 1261».

11.44

D'ALÌ

Al comma 17 dopo le parole: «fondazioni lirico sinfoniche» inserire le seguenti: «e degli enti "teatro di tradizione"», e alla fine del comma, dopo la parola: «fondazione» inserire le seguenti: «e dei medesimi enti».

11.215

MARTINI

Al comma 17, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le seguenti: «e già ad esse specificata mente assegnate».

11.216

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai circhi, con esclusione dei circhi con animali».

11.48

SANTINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unità di personale di ruolo in tal modo trasferite è assicurato sino al 31 dicembre 2011 il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto Affari Sociali. A far data dal 1° gennaio 2012, il suddetto trattamento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ente subentrante».

11.217 (già em. 11.49)

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «1,5» inserire le seguenti: «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 mi-*

lioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

11.218

STEFANO, URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013, il valore complessivo del credito di Imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 1.2, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1,5» inserire le seguenti: «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 mi-

lioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti*: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), *sostituire le parole*: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti*: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

11.219

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e prevenire eventuali procedure di infrazione da parte delle competenti autorità europee, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento, per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti (amovibili) di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I predetti manufatti dovranno comunque essere rimossi alla scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e, in ogni caso, il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

11.220

Gianluca ROSSI, MANDELLI, COMAROLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:

"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi"».

11.53

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.56

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta».

11.57

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis All'articolo 4 del Decreto Legge 21 Maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

"7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 149 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 Maggio 2009, n.42', al termine del periodo dopo le parole: 'patto di stabilità interno è aggiunto il seguente periodo: 'il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto'"».

11.60

BONFRISCO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

11.221

MALAN

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater

(Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo pari a 3 centesimi di euro per milligrammo di nicotina contenuta. L'imposta è corrisposta dal produttore, se in Italia, o dall'importatore.

2. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per i prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le confezioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della Salute.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti.

4. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

11.222

D'Alì

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater - (*Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari 20 centesimi di euro per millilitro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.

3. Con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute entro e non oltre il 31 ottobre 2013, vengono stabilite le modalità per la definizione dei requisiti per la commercializzazione e la produzione dei prodotti di cui al comma 1.

4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074"».

11.223

OLIVERO

Al comma 22, sostituire il capoverso: «Art. 62-quater» con il seguente:

«Art. 62-quater - (Regolamentazione della produzione, importazione e distribuzione di liquidi contenenti nicotina e dei relativi supporti meccanici od elettronici atti a favorirne la somministrazione). – 1. Ai fini del presente articolo devono intendersi:

a) per sigaretta elettronica: qualunque prodotto, meccanico e/o elettronico, volto complessivamente a permettere la somministrazione di nicotina tramite vaporizzazione della stessa nicotina disciolta in soluzione alloggiata al suo interno;

b) per atomizzatore: qualunque componente del prodotto sigaretta elettronica che specificamente vaporizza la soluzione contenente nicotina, dotata o meno di un serbatoio, ricaricabile o meno, riempito di liquido contenente nicotina;

c) per vaporizzabile: la soluzione contenente nicotina atta alla vaporizzazione attraverso l'utilizzo del prodotto sigaretta elettronica o prodotto analogo che ne favorisca la somministrazione;

d) per produttore: il fabbricante o l'importatore nel territorio dell'Unione Europea del vaporizzabile, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenti come produttore identificando il vaporizzabile col proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) per distributore: il commerciante che immetta sul mercato, alienando a fini commerciali al consumatore, direttamente o attraverso l'ausilio di intermediari, il vaporizzabile.

2. In attesa di una compiuta regolamentazione dei prodotti dal presente articolo considerati da parte dell'Unione Europea, ai fini dell'applicazione degli standards di sicurezza di produzione, conservazione, lavorazione e vendita, delle materie prime, di prodotti interlocutori o prodotti finiti, ai fini di classificazione dell'attività industriale e commerciale, ed agli altri fini stabiliti dalla legge, il prodotto vaporizzabile contenente nicotina è considerato temporaneamente appartenente alla Classe Merceologica di Prodotti di cui al comma 4.

3. Il produttore ed il prodotto da esso fabbricato devono rispettare i seguenti *standards* e protocolli di sicurezza:

a) Standard ISO 22716 e Pratiche di Buona Fabbricazione – Good Manufacturing Practices – GMP;

b) Standard ISO 9001;

c) Regolamento CE n. 1272/2008 – Regolamento CLP.

4. A decorrere dal 2014, sono sottoposti ad imposta sul fatturato relativo al mercato interno di produzione i prodotti vaporizzabili contenenti nicotina nonché gli atomizzatori dotati di serbatoio interno non ricaricabile di vaporizzabile contenente nicotina (c.d. Cartridges usa e getta), nell'importo pari al 50,00% (cinquanta per cento).

5. Sono sottoposti all'obbligo di pagamento di dazio doganale pari ad € 125,00 (centoventicinque,00) per litro i vaporizzabili contenenti nicotina importati da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Il presente dazio doganale non si applica all'importazione di nicotina pura non disciolta in soluzione immediatamente vaporizzabile.

6. Ai fini di poter legittimamente esercitare la produzione e/o importazione nel territorio nazionale di vaporizzabili contenenti nicotina, il produttore deve munirsi di licenza di esercizio di produzione ed importazione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti o della società cui si riferiscono.

7. La licenza di esercizio di produzione ed importazione ha durata illimitata; è soggetta a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto a cui si riferisce. Le licenze di esercizio di produzione ed importazione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila,00), da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, prima del rilascio della licenza di esercizio di produzione ed importazione per gli impianti di nuova costruzione o le società di importazione di nuova costituzione, o che cambino titolare.

8. L'esercente che non versi il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso. Il produttore che eserciti la produzione od importazione in assenza della relativa licenza di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte l'importo del diritto stesso.

9. Non può essere rilasciata o rinnovata la licenza di esercizio di produzione ed importazione al produttore che sia stato sanzionato per produzione od importazione in assenza di licenza, a norma del periodo precedente.

10. la licenza di esercizio di produzione ed importazione è rilasciata ai produttori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, che dimostrino di rispettare i presupposti stabiliti per legge per la produzione di prodotti vaporizzabili contenenti nicotina di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di licenza di esercizio di distribuzione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

12. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività non principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di patenti no di esercizio di distribuzione, rilasciato

dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

13. La licenza di esercizio ed il patentino di esercizio hanno durata illimitata; sono soggetti a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio della distribuzione stessa. Le licenze di esercizio di distribuzione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di € 1.000,00 (mille,00), ed i patentini di esercizio di distribuzione sono soggetti al pagamento di un diritto annuale nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta,00).

14. I diritti di cui al periodo precedente sono da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, e prima del rilascio della licenza o del patentino di esercizio per le società di distribuzione di nuova costituzione o che cambino titolare.

15. L'esercente che non versi il diritto di licenza o di patentino entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso.

16. Il distributore che eserciti la distribuzione in assenza di licenza o patentino di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte il pagamento del diritto annuale.

17. Non possono essere rilasciati o rinnovati la licenza od il patentino di esercizio di distribuzione al distributore che sia stato sanzionato per distribuzione in assenza di licenza o patentino, a norma del periodo precedente.

18. La licenza od il patentino di esercizio di distribuzione sono rilasciate ai distributori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio.

19. Disciplina per i produttori ed i distributori le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

20. Produttori e importatori di vaporizzabili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il produttore o l'importatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di produzione ed importazione di cui al comma 6 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

21. Distributori di vaporizzabili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il distributore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di distribuzione di cui al comma 11 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

22. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 6 e

11 del presente articolo, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta sul fatturato di produzione relativo, nomenclatura e classificazione dell'imposta e del relativo codice identificativo – Codice Tributo, nonché di comunicazione egli esercizi che effettuano la vendita al pubblico».

11.224

MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI, AIELLO

Al comma 22. capoverso «Art.62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 mL con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 mL con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 mL con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 mL con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente.

11.71

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

b) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) *al comma 23, capoverso «10-bis», all'alinea, è premesso il seguente periodo:* «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) *dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:*

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

11.69

Giuseppe ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO, CHIAVAROLI

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole «dal 1° gennaio 2014»;*

b) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;*

c) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;*

d) *al comma 23, capoverso articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;*

e) *dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale

amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.225

BELLOT, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 22, capoverso art. 62-*quater*, al comma 1 sopprimere le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

b) al comma 22, capoverso articolo 62-*quater*, al comma 4, le parole ", da adottarsi entro il 31 ottobre 2013",

c) al comma 22, capoverso art. 62-*quater*, al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole ", ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati";

d) al comma 23, capoverso 10-*bis* premettere il seguente periodo: 2Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori2.

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti: "23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

11.226

BELLOT, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «articolo 62-*quater*», al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso »articolo 62-*quater*», al comma 4, sopprimere le parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

c) al comma 22, capoverso «articolo 62-*quater*», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati;

d) al comma 23, capoverso «10-bis» premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge».

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate a ridurre in misura proporzionale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 18».

11.227

MUSSOLINI, PAGANO

Al comma 22, capoverso «Articolo 65-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».

11.228

SCILIPOTI

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», al comma 1, sostituire le parole: «pari al 58.5 per cento» con le seguenti: «pari al 41 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.229

SCILIPOTI

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», sopprimere i commi da 2 a 7.

11.230

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater» al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

b) al comma 23, capoverso «10-bis», alinea, premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori».

11.80

PETROCELLI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla

Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti.. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia».

11.81

DI BIAGIO

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall’Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l’erogazione dell’energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell’ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l’anno 2013, a 20 milioni di euro per l’anno 2014, a 20 milioni di euro per l’anno 2015, a 10 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia».

11.231

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, BRUNI, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLANO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

23-ter. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.233

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, BRUNI, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLANO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.232

PICCOLI, ZANETTI, DALLA TOR, ZUFFADA, BELLOT, STEFANI, SERAFINI, MARIN

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, dai soggetti proprietari di strutture ricettive turistiche collocate nei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, per l'ammodernamento di arredamenti, impianti e dotazioni legati all'offerta ricettiva alberghiera, spetta una detrazione lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

11.234

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLANO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.235

PANIZZA

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il comma 513 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è abrogato.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

11.236

DI MAGGIO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dallo gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dallo settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per fanno 2014», con le seguenti: «574,375 milioni di euro per fanno 2014,»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per fanno 2014», con le seguenti: «quanto a 165 milioni di euro per fanno 2014».

11.237

OLIVERO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasporto di alimenti deperibili così come definiti dalla normativa *Accord transport perissable* (ATP) è soggetto all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

23-*ter*. Conseguentemente alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 127-*novies*) aggiungere le seguenti parole: "nonché prestazioni di trasporto di alimenti deperibili".

23-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispongono l'incremento dell'aliquota IV A dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4% continua ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella Relazione governativa al provvedimento – e come successivamente confermato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Grilli – la proposta di riforma, oltre che connessa ad un presunto e discutibile effetto economico legato al maggior gettito fiscale, sarebbe stata adottata a seguito del timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione VE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva VE in materia di Sistema comune IVA.

per le suddette ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione dell'aliquota agevolata del 4%;

tuttavia va ricordato come la Commissione europea – Direzione Generale Dogane e Fiscalità (DG Taxud) abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una procedura «Pilot», cioè una procedura intanto è meramente conoscitiva (oltre che lunghissima), che non necessariamente ha come esito una procedura d'infrazione e che peraltro si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore e molto più importante percorso europeo di riflessione dei regimi IV A che peraltro dovrà vedere impegnata anche l'Italia, nonché della riflessione sugli strumenti di promozione e incentivazione dell'imprenditorialità sociale;

considerato che:

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi. È un settore che dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico sia da quello occupazionale;

i dati sono chiari e incontrovertibili: le cooperative sociali sono cresciute in vent'anni di circa 10 mila unità: 500 *start up* all'anno (al netto delle imprese cessate), nella grande maggioranza dei casi frutto dell'aggregazione imprenditoriale di giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro e sicuramente alla prima esperienza di impresa; inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più consistente l'occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative sociali. Si tratta di *start up* solidi, se, come ricorda Censis, «più della metà – il 54,3% – supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati;

da un punto di vista occupazionale i dati parlano di circa 15 mila nuovi occupati all'anno nell'ultimo ventennio, tipicamente appartenenti alle fasce giovanili e in molti casi alla prima esperienza lavorativa. Si tratta di un dato di grande rilievo in termini di contributo alla crescita occupazionale, soprattutto se paragonato alla dimensione generale del fenomeno; e ancor più eclatante, se si constata la capacità di resistenza almeno al primo ciclo della crisi economia; mentre gli altri settori dell'economia perdevano posti di lavoro, sempre secondo Censis «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%» contro un - 2,3% delle imprese;

la citata norma della legge di stabilità va a colpire un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell'attuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo (e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupazione, soprattutto per i giovani e si è fatta crescere nelle giovani generazioni la cultura imprenditoriale;

considerato inoltre che:

gli enti locali e le aziende sanitarie non hanno risorse per far fronte all'aumento dell'IVA di 6 punti percentuali, quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno il 6% in meno di servizi sociali agli italiani;

l'aumento dell'IVA comporterà l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'irregolarità del lavoro (la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nell'assistenza) e renderà più difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie – ove vi è una forte concorrenza del lavoro nero – ad esempio nel settore dei servizi all'infanzia;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di

assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, al fine di sostenere e valorizzare un settore che dimostra, da oltre venti anni, di creare insieme opportunità occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra società.

G11.101

ALBANO, PADUA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premessi che:

l'economia originata dal lavoro transfrontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con le nazioni sopra menzionate;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifico accordo bilaterale tra Italia e Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il *know how* e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendo la esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame;

impegna il Governo:

al fine di evitare ai c.d. frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

G11.102

ARRIGONI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CAMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

Valutato come il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, nei primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna;

Ritenuto come un eventuale aumento di tassazione, anche alla luce del prossimo pagamento dell'imposta Municipale Propria, il cui saldo finale è previsto a Dicembre, rischia di aggravare la già complessa situazione delle imprese italiane colpite dalla crisi economica e che tra queste, in particolar modo, si devono ricordare le imprese del settore edile, profondamente colpite dall'introduzione dell'IMU che ha determinato un irrigidimento del mercato immobiliare e in numerosi casi la cessazione dell'attività di numerose aziende legate al comparto edile;

Osservato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

Stimato come viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenti un evidente freno alla ripresa economica e strategica delle aziende, alla luce del fatto che con un livello di tassazione maggiore il mercato immobiliare si contrarrebbe in misura maggiore di quanto già fatto fino ad ora;

impegna il Governo:

A considerare la necessità di scongiurare il preventivato aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto, oggi previsto per Ottobre, rivedendo altresì, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la norma sull'IMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costrut-

trice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

G11.103

CONSIGLIO, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una notevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare in misura maggiore l'eventuale aumento dell'iva, per ora posticipato al prossimo Ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

considerato che l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto andrebbe a congiungersi ad altre imposte che già hanno pesantemente gravato nel 2012 sui contribuenti determinando lo stesso sfavorevole ciclo economico, e che tra queste vi è l'IMU, l'imposta sugli immobili, il cui saldo finale, peraltro, dovrà essere sostenuto proprio nel mese di Dicembre, ovvero poche settimane dopo il previsto aumento dell'IVA;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare cos1 che, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

considerato che la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari;

valutato come il principio di equità del tributo invocherebbe, per i casi di comodato gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale con ali-

quota IMU ridotta e relativa detrazione in luogo dell'attuale tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli ma che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa per queste abitazioni, l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale;

reputato come l'attuale norma rappresenti un aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, tanto più che il processo di invecchiamento e di denatalità sta avendo grandi ripercussioni sulla composizione del nucleo familiare;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini in particolar modo per coloro che non hanno un posto di lavoro e che costoro sono principalmente giovani;

impegna il Governo:

ad esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

G11.104

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito è in calo nei primi mesi del 2013 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

stimato come viene oggi prevista dal decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di Immobili e che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come anche l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria è stata una delle cause, soprattutto tra le fasce di popolazione meno abbienti, di quel negativo circuito economico alla base della grave crisi finanziaria, e che lo stesso circuito potrebbe essere ulteriormente aggravato se si verificasse il previsto aumento della tassazione IVA;

ricordato come l'articolo 7, lettera *i*), della legge n. 504 del 1992 riconosceva l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

ritenuto come tra i numerosi enti commerciali vi sono alcune eccellenze del nostro Paese che ogni anno, proprio grazie ai liberi contributi dei cittadini, permettono di raggiungere risultati di prestigio assoluto in ambito Internazionale, e che in ragione di un aumento dei livelli di tassazione, potrebbero vedersi costretti a ridurre le proprie attività di ricerca al fine di reperire le necessarie risorse per pagare i tributi stessi;

impegna il Governo:

a considerare la necessità, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, di rivedere la norma stabilendo l'esclusione dall'applicazione dell'imposta IMU gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica.

G11.105

STEFANI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una drastica diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette

principalmente l'andamento negativo sugli scambi interni causato a sua volta dal *trend* sfavorevole del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose ovvero quelle con un reddito basso;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e come venga previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come la crisi economica che ha colpito profondamente le famiglie e le imprese è stata pesantemente aggravata dall'introduzione dell'IMU e che l'imposta sta avendo pesanti ripercussioni sulla ripresa economica con una contrazione dei consumi, soprattutto tra le famiglie meno abbienti ovvero quelle dove vivono anziani con una pensione non sufficiente o disoccupati;

ricordato come il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 definiva l'abitazione principale come l'immobile ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che le assimilazioni di altri immobili all'unità abitativa principale, così come precisato dal decreto di legge del 27 maggio 2008, n. 93, sono definite dal singolo Comune attraverso apposito regolamento o delibera vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

reputato il combinato disposto, IMU ed aumento dell'IVA, rappresenti un aggravio di spese per le famiglie che oggi hanno un parente anziano che vive in istituti di ricovero o sanitari e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, anche e soprattutto alla luce del processo di invecchiamento che sta interessando il nostro Paese;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, in sede di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, al fine di estendere l'applicazione della tassazione IMU di prima abitazione anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

G11.106

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro;

valutato come la copertura finanziaria allo proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

considerato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e che viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

tra gli effetti negativi dell'IMU si evidenzia un pesante aggravio impositivo sui settori Industriali ed artigianali e che questi in alcun modo hanno beneficiato di nessuna attenuazione dell'imposta;

considerato che nell'attuale crisi economica l'aumento degli acconti delle tasse, così come previsto dal provvedimento in esame, congiuntamente all'imposta sugli immobili, sta soffocando le piccole imprese, tanto che secondo dei recenti dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

determinato come un eventuale aumento dell'IVA, così come oggi previsto per Ottobre a seguito del posticipo definito dal provvedimento in discussione, secondo numerosi analisti penalizzerebbe particolarmente le famiglie con un reddito basso e che tale maggiorazione, insieme al pagamento della rata di saldo dell'Imposta Municipale Propria, determinerebbe una ulteriore riduzione della domanda interna con conseguente peggioramento del gettito complessivo IVA;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenta senza dubbio un pesante aggravio per il rilancio delle imprese, anche in ragione della grave crisi che esse stanno affrontando in questi ultimi anni;

impegna il Governo:

ad adottare uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e la immediata sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D – ad eccezione della categoria catastale D/5 fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

G11.107

BISINELLA, CONSIGLIO, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

ricordato come il medesimo provvedimento disponga altresì una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che questa non potrà prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio relative alla fiscalità, laddove è stata sottolineata la importanza degli interventi da adottare per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale;

stimato che la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile ed uniforme dell'imposizione sul patrimonio immobiliare e che dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

valutato come anche la maggiorazione *standard* prevista dal regime TARES raffiguri, in questo momento di grave crisi economica, un ulteriore elemento di aggravio per le famiglie e che, congiuntamente al preventivato aumento dell'IVA calendarizzato oggi per ottobre, essa potrebbe determinare un ulteriore irrigidimento dei consumi delle famiglie con negativi effetti sul gettito complessivo dell'imposta medesima;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, all'interno della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed eliminando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 allo scopo di evitare, congiuntamente al previsto aumento dell'IVA, un ulteriore onere a carico dei contribuenti.

G.11.108

ARRIGONI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il provvedimento in esame segue di pochi giorni il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 il quale dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili e che tale sospensione è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile dell'imposizione sul patrimonio Immobiliare la quale dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ricordato come l'attuale formulazione stabilisce come il tributo Tares sia istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e che questo sia pagato da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, e che la tariffa è commisurata all'anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta;

valutato come uno studio della Confcommercio sostenga che l'entrata in operatività del nuovo regime Tares comporterà per le attività produttive un aumento medio del 290 per cento delle tariffe sui rifiuti e che la stessa associazione richiede una revisione dei criteri considerati datati, anche in ragione del fatto che estrema preoccupazione è stata espressa altresì dalle associazioni di consumatori laddove si ritiene che la nuova Tares potrebbe far aumentare per le famiglie la tassazione attuale sui rifiuti tra il 15 ed il 20 del per cento;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la cui aliquota ordinaria è già aumentata poco più di un anno fa e il pagamento della TARES così come oggi formulata, rappresentino un indubbio aggravio fiscale per le imprese già pesantemente colpite dalla crisi e da una pressione tributaria, tra imposizione diretta ed indiretta, che sta determinando negative ripercussioni sui volumi di fatturato aziendale e sui livelli occupazionali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione del tributo TARES in particolare per quanto attiene alle aziende al fine di evitare che le diverse disposizioni tributarie di prossima scadenza, ovvero l'IMU, la TARES e il previsto aumento di un punto percentuale dell'IVA determinino una maggiorazione dell'imposizione fiscale a loro carico.

G11.109

MANDELLI, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il perdurare della crisi economica rende indispensabile mettere in campo azioni che possano concorrere a finanziare lo sviluppo e la ripresa economica;

gli enti territoriali, e in particolare le regioni, possono mettere in campo tali azioni, delle quali una delle più significative è rappresentata dai programmi di investimento tecnologico in sanità, per i quali comunque deve essere assicurata la tempestività dei pagamenti alle imprese;

con decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si prevede di attribuire quote a titolo di anticipazione alle regioni per pagare i debiti in sanità verso i fornitori;

tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato;

alcune regioni, pur vedendosi mettere a disposizione risorse, nell'assegnazione riferita al 2014 non ne usufruiranno, perché in equilibrio finanziario e, quindi, già rispettose delle finalità previste dalla richiamata legge;

sarebbe opportuno che all'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvedesse, anche in tranche successive, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa affinché in sede di emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle regioni in equilibrio finanziario, ma non richieste solo per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restino nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese.

G11.110

MANDELLI, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

i tagli effettuati sul comparto delle Regioni, non da ultimo quelli imposti dalla cosiddetto «*spending review*», hanno riguardato tutti i trasferimenti alle regioni, compresi i fondi per la cosiddetto «premieria», rivolta alle regioni che hanno dimostrato di avere una spesa di funzionamento particolarmente virtuosa;

a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dello scorso 11 luglio 2013 non è stato possibile ripartire le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito in legge n. 64 del 2013;

appare importante lasciare tali risorse alle regioni medesime, in particolare per premiare quelle che hanno messo in campo interventi volti al contenimento delle spese delle stesse, compensando parzialmente i tagli sopra richiamati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa volta a far confluire nell'accantonamento di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il contributo, relativo all'anno 2013, di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64.

G11.111

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale, e specificamente della Regione Campania, integrando le attuali disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi con una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro allo scopo di ridefinire e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro;

valutato come il comma 13 dell'articolo 11 del provvedimento destini una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 laddove viene previsto come la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per anticipazioni di cassa finalizzate al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati;

ricordato come il decreto-legge n. 35 del 2013 consente il pagamento nei confronti di imprese e che in tali pagamenti saranno conteggiati

anche i debiti non estinti fino all'8 aprile, ma che il provvedimento potrà essere utilizzato solo da quelle Regioni che non potevano saturare i vincoli del patto perché non avevano risorse in cassa mentre le Regioni virtuose, ovvero quelle che hanno soldi in cassa e che saturavano gli obiettivi del patto, non potranno usufruire dei benefici descritti;

stimato che il pagamento da parte degli enti locali nei confronti delle imprese si somma ad un altro annoso problema per le aziende, ovvero i rimborsi crediti IVA da parte dello Stato, e che questi, molto spesso in grave ritardo, causano una perdita di liquidità di estrema importanza per le imprese medesime;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il rallentamento da parte della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri crediti rappresenta un notevole ostacolo per il rilancio delle imprese, tanto più strategico ed importante in questo momento di grave crisi che esse stanno affrontando;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose.

G11.112

BITONCI, BELLOT, MUNERATO, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento dell'Iva, per ora posticipato al prossimo ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

ritenuto come l'aumento di tassazione previsto rischia di aggravare la già complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane colpite dalla grave crisi economica e che in luogo di un aumento della tassazione fiscale sulle aziende, si rende quanto mai opportuno rimodulare gli alti livelli di spesa pubblica;

ricordato come nella passata legislatura fosse stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale finalizzato a concedere una maggiore autonomia agli enti locali secondo il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione, e che tale riforma, un volta fosse stata computa, avrebbe garantito altresì elevati risparmi di spesa di risorse pubbliche permettendo così di investire le maggiori disponibilità in una riduzione della tassazione fiscale;

considerato che attraverso la riforma del federalismo fiscale è iniziato un percorso non ancora completato e che dovrà ridefinire l'assetto e i rapporti tra l'amministrazione centrale e le autonomie territoriali, e che tale riforma ha subito, tra il 2011 ed il 2012, un deciso rallentamento in luogo dell'adozione di una serie di manovre finanziarie finalizzato alla revisione della spesa pubblica ma che hanno altresì aumentato il carico fiscale a danno dei cittadini ed una rimodulazione del grado di autonomia finanziaria degli enti locali;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

rammentato come all'interno del recente decreto-legge n. 54 del 2013 venga disposto che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, e che per le modalità ed i termini del rimborso venga previsto un rinvio ad apposito Decreto ministeriale;

osservato che ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile e che la predisposizione dei bilanci preventivi 2013 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni di risorse, bloccata in numerosi comuni;

stimato come gli enti locali, in questa fase storica e in ragione della gravità della situazione economica, svolgono un ruolo di assoluta importanza strategica, fungendo da vero «cuscinetto sociale», sopperendo molto spesso a funzioni altrimenti deputate allo Stato centrale ma che le risorse economiche in loro possesso, anche a causa di un quadro normativo non chiaro e stabile, non permettono loro di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

impegna il Governo:

a stabilire con precisione, e comunque entro l'anno 2013, in ragione della grave situazione finanziaria degli enti locali, il termine entro cui vengono rimborsati a ciascun Comune gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

G11.113

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto legge in titolo reca «Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti»;

in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto), le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e che, per questo motivo, in base all'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile;

l'articolo 8, comma 2, lettera *e*), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in seno all'articolo 8-*bis* del su citato decreto del Presidente della Repubblica;

l'articolo 8-*bis*, come modificato, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recita: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: *a*) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

tale disposizione sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la

destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l'esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo);

dal testo della norma europea, che la disposizione in argomento ha inteso recepire (articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra si possa evincere tale interpretazione. La norma, infatti, recita: «Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.. » riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale;

l'applicazione dell'IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l'impossibilità di detrarla ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato articolo 10, punto 14, dello stesso decreto, determina in un incremento dei costi, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione all'abbandono del servizio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a trovare una soluzione positiva della problematica su esposta, mediante una modifica alla normativa nazionale di recepimento della direttiva citata in premessa, oppure tramite una nota interpretativa della stessa che ribadisca che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale (trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua).

G11.114

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premessi che:

il comma 22, dell'articolo 11, del decreto legge in oggetto, prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne

consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

lo stesso comma prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; equivale a dire che la vendita delle e-cig sarà sottoposta ai Monopoli di Stato e quindi consentita ai soli tabaccai;

tale disposizione mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere una minore tassazione dei prodotti citati in premessa e allo stesso tempo di non assoggettare la loro commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le motivazioni citate in premessa.

G11.115

BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, D'AVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 milioni di euro;

valutato come la copertura finanziaria alla proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

ritenuto come tali disposizioni contribuiscano ad aggravare la complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane già colpite dalla grave crisi economica ed anzi, che si rende sempre più necessario

intervenire per rivedere i livelli di tassazione fiscale sulle aziende al fine di sostenerne un loro rilancio;

ricordato come il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una diminuzione dell'1,9 per cento (-2.23 milioni di euro) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette l'andamento negativo sugli scambi interni (-1,2 per cento) a seguito dell'andamento negativo del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'IVA, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, in ragione della grave crisi economica e l'ulteriore aumento del carico fiscale a carico delle aziende, per procrastinare l'aumento dell'IVA previsto oggi ad Ottobre attraverso misure finalizzate risparmi di spesa pubblica i luogo di ulteriori aumenti della pressione fiscale a carico delle imprese.

G11.116

BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, D'AVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

valutato come l'attuale situazione economica del Paese, fortemente influenzata dalla grave crisi economica, ha ridefinito i bisogni primari dei cittadini e quindi anche i processi di acquisto in ragione di una generale minore disponibilità a spendere;

stimato come il calo delle domanda interna sta causando un minor gettito complessivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e che un eventuale aumento della stessa, oggi previsto ad Ottobre, non potrebbe che determinare un ulteriore aggravio per i contribuenti con conseguenze certamente negative sull'economia italiana;

impegna il Governo:

a ridefinire, in ragione della contingente situazione economica, i panieri IVA armonizzando le aliquote dell'Imposta sul Valore Aggiunto con l'attuale frangente economico, considerando con particolare attenzione i beni e i servizi di consumo ritenuti di prima necessità.

G11.117

BELLOT, COMAROLI, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, D'AVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

ricordato come la legge n. 228 del 2012 (legge di Stabilità 2013) è intervenuta sulla disciplina delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi, e che la stessa norma ha previsto che a partire dal prossimo anno passi dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA di asili, ospizi e RSA, le prestazioni per assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili eccetera gestiti dalle cooperative sociali;

considerato che in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi che occupano 380.000 persone e raggiungono con i loro servizi 6 milioni di cittadini, e che il 66 per cento del fatturato della cooperazione sociale arriva dagli enti pubblici, il 34 per cento direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;

valutato come la nuova aliquota del 10 per cento si applicherebbe alle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, e che con l'aumento del 150 per cento dell'IVA, una quota del 6 per cento del costo dei servizi di *welfare* resi a persone svantaggiate affidati dai Comuni alle cooperative sociali finirà alle casse statali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere il ripristino della precedente normativa mantenendo inalterata l'IVA del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo.

G11.118

VATTUONE, CALEO, ALBANO, Rita GHEDINI, GUERRIERI

Il Senato,

premessi che:

la mancanza di certezze costituisce per le imprese e per i lavoratori un *handicap* molto significativo, a maggior ragione in una situazione di difficoltà economica come l'attuale, rispetto alla possibilità di programmare e di contribuire alla ripresa della crescita;

le sedi genovesi di alcune importanti aziende nazionali e un numero rilevante di lavoratori fanno i conti da molti anni con una situazione grave di incertezza relativa alla certificazione dell'esposizione all'amianto;

infatti, a seguito di una indagine avviata dalla Procura di Genova circa sette anni fa, tutt'ora in corso e non pervenuta ad oggi ad alcuna conclusione, aveva avuto impulso una serie di procedure di verifica da parte di INAIL e INPS, alle quali è seguita la revoca da parte dell'INAIL di un numero consistente di certificazioni a suo tempo rilasciate ad altrettanti lavoratori di aziende dove notoriamente si è utilizzato amianto nei rispettivi cicli produttivi;

tale revoca aveva riguardato sia *ex* lavoratori già pensionati, sia lavoratori ancora in attività;

per gli *ex* lavoratori già in pensione, il comma 14-*bis* all'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del decreto legge stesso, ed è in via di soluzione la situazione dei lavoratori già licenziati;

per lavoratori ancora in attività permane una situazione per cui la revoca delle certificazioni non consente di accedere ai benefici previsti per gli esposti all'amianto;

è opportuno quindi operare affinché si possa individuare una soluzione in grado di salvaguardare le certificazioni già rilasciate dall'Inail anche per questi lavoratori, lasciando impregiudicata, ovviamente, l'azione della magistratura nell'accertamento di eventuali casi di dolo.

le considerazioni suddette sono rafforzate dalle seguenti:

sono state revocate anche certificazioni di lavoratori in cui è stata accertata l'insorgenza di patologie derivanti dall'esposizione all'amianto;

nel contenzioso legale attivato dai singoli lavoratori interessati viene riconosciuto il diritto ai benefici previsti, nella maggioranza dei casi;

la revoca delle certificazioni da parte dell'Inail è avvenuta in modo massivo e non a seguito di verifica della loro illegittimità;

nelle altre realtà territoriali, in ambito nazionale, i lavoratori nelle stesse condizioni, con gli stessi requisiti, occupati spesso in siti produttivi delle stesse aziende, con stesse lavorazioni e condizioni ambientali di lavoro, hanno visti riconosciuti, sulla base della stessa normativa e identiche procedure, i benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto;

i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi non lasciano dubbi, purtroppo, sulla pesantissima incidenza di questa patologia nella regione Liguria:

a) rispetto agli oltre 1200 casi di mesotelioma maligno che si verificano in Italia, l'incidenza media annua registrata in Liguria è di 175 casi (anni 2005-2006; l'incidenza media era di 130 casi nel 1996-97), quasi il 15 per cento;

b) il numero di casi di mesotelioma segnalati al registro Nazionale per il periodo 1993-2004 è 9166 a livello nazionale, di cui 1246 in Liguria, oltre il 13 per cento, i casi di mesotelioma pleurico sono 8485, di cui in Liguria 1217, oltre il 14 per cento. L'incidenza nella provincia di Genova è superiore alla media regionale. La popolazione Ligure corrisponde a meno del 3 per cento della popolazione nazionale.

c) i casi registrati sino al 30 giugno 2009 in Liguria sono 2028;

d) è in corso presso il Centro Operativo Regionale del Registro una verifica ulteriore sulla correlazione tra le storie lavorative, le aziende di provenienza e l'insorgenza dei tumori; inoltre l'aggiornamento dei dati evidenzia che i casi ad oggi registrati sono saliti a circa 2500;

e) la Liguria registra il maggior numero in assoluto di casi nei settori: Fabbricazione di prodotti in metallo, Cantieri navali, Cantieri navali (riparazioni e demolizioni), Trasporti marittimi, Trasporti aerei e terrestri, Estrazioni e raffinerie di petrolio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a mantenere validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e a disporre che i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

G11.119

Maurizio Rossi

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» al capo IV recante «Misure di sostegno per i lavoratori» all'articolo 13 sancisce il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto;

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», all'articolo 20 prevede che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il decreto attuativo D.M. 12 marzo 2008 disciplina la domanda e la certificazione per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

all'inizio del 2009, l'Autorità Giudiziaria di Genova avviò un'indagine circa le procedure necessarie per l'ottenimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto; i riflessi di tale attività giudiziaria rischiarono di compromettere il regolare godimento dell'assegno pensionistico da parte di quasi 800 ex dipendenti dell'Ansaldo; tale situazione fu scongiurata grazie a un emendamento approvato in sede di esame della legge n. 33 del 2009 per i lavoratori andati in pensione fino a quella data;

a distanza di qualche mese, a seguito degli ulteriori sviluppi dell'inchiesta, per centinaia di lavoratori di tutto il comparto industriale locale, i quali, pur avendo avuto il riconoscimento dei benefici in argomento, ancora non erano usciti dal mercato del lavoro, oppure erano in attesa del riconoscimento per andare in pensione, l'INAIL genovese, a differenza di tutto il resto d'Italia, procedeva, in sede di auto tutela, alla revoca, previo riesame, delle attestazioni rilasciate a suo tempo, in assenza di un pronunciamento definitivo in sede giudiziaria;

ai casi di cui sopra, si aggiungevano via via i lavoratori andati in pensione dopo il 13 aprile 2009 che godevano per legge del diritto di ottenere i benefici previdenziali, incrementando il numero di soggetti coinvolti di mese in mese, e provocando un effetto moltiplicatore del disagio, alimentato dal progressivo venir meno dei riconoscimenti già certificati, sui quali era ovviamente maturato il convincimento di aver acquisito un diritto indiscusso;

un numero esiguo di lavoratori, posti in mobilità con la prospettiva della pensione, si sono visti successivamente revocare la certificazione attestante i benefici, e sono quindi attualmente privi di una fonte di reddito;

la pericolosità dell'amianto, sia in relazione ai rischi di abbestososi sia a quelli cancerogeni, è assodata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo tempo, e l'insorgenza di tali malattie e il periodo di latenza sono direttamente collegati alla quantità di fibre di amianto ingerite; pertanto, in soggetti esposti, il perdurare dell'esposizione aumenta il rischio, causando una maggiore incidenza della malattia, una riduzione del periodo di latenza e, in termini generali, un aumento degli anni di vita perduti;

secondo il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, la regione Liguria è caratterizzata da un'altissima incidenza di casi di mesotelioma asbesto-correlati, in particolare nella provincia di Genova, a conferma della correlazione con esposizioni dirette ed indirette nei cantieri navali (attività di costruzione, riparazione e demolizione), durante la movimentazione delle merci in ambito portuale e nei trasporti marittimi, nelle industrie chimiche, raffinerie di petrolio, impianti metallurgici ed acciaierie, industrie termoelettriche ed edilizia;

un elevato numero di casi è stato documentato anche tra le mogli esposte ad amianto durante la pulizia delle tute di lavoratori esposti;

il terzo rapporto Istat regionale sul mesotelioma e i dati Inail a livello locale confermano la tendenza all'aumento dell'incidenza delle malattie da asbesto;

questa situazione presenta gravi ed evidenti disparità di trattamento dei lavoratori genovesi rispetto alle altre realtà industriali italiane, in presenza di rischi patologici gravi e provati;

nella scorsa legislatura, in sede di esame dell'atto senato 2518, rubricato «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», è stato accolto un ordine del giorno G/2518/6/1 e 5 che impegnava il Governo «ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, ed in altre aree del paese, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.»,

impegna il Governo:

ad adottare i più opportuni provvedimenti di legge affinché ai lavoratori in premessa siano riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla validità e efficacia dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'inefficacia dei provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

G11.120

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti

per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

a disporre l'esclusione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per i contratti di lavoro a carattere incrementale rispetto ai livelli occupazionali esistenti al 31 luglio 2013.

G11.121

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

impegna il Governo,

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una normativa speciale del contratto di lavoro a termine e di lavoro intermittente nei settori dello spettacolo, con disciplina specifica per il settore degli enti lirici, e per il settore degli istituti pubblici di ricerca e degli istituti privati di ricerca istituti con legge dello Stato.

G11.122

Rita GHEDINI, LO GIUDICE, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche ha preso avvio con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha dettato disposizioni per la trasformazione degli enti che operavano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con finalità non lucrative;

pur in assenza di fini di lucro, sotto il profilo delle imposte sul reddito, le fondazioni sono qualificate come enti commerciali e, quindi, virtualmente soggetti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti il reddito di impresa;

tuttavia il legislatore ha riservato a tali istituzioni il particolare favore dell'esclusione dalle imposte sul reddito di tutti i proventi, anche quelli occasionali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e svolte in conformità agli scopi istituzionali (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche e integrazioni);

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le fondazioni lirico sinfoniche sono soggetti passivi di imposta e determinano il valore della produzione netta secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di assumere i componenti negativi e positivi direttamente dal conto economico. Ad essi si sommano, in ogni caso, i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

considerato che:

con riferimento ai contributi sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus), essi sono ripartiti sulla base di specifici decreti ministeriali;

secondo interpretazioni della direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate, i criteri di ripartizione previsti dal decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico – sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni», lasciano chiaramente intendere che una parte di detti contributi (20 per cento) è correlata a costi per il personale, notoriamente indeducibili ai fini Irap;

su sollecitazione della stessa Agenzia delle entrate di Roma, il Ministero per i beni e le attività culturali, con due circolari (n. 213/T16 del 3 febbraio 2003 e n. 855/DGS del 19 maggio 2005), ha affermato la diretta correlazione di tali contributi al costo del personale nella ulteriore misura del 48 per cento (sicché complessivamente la percentuale ammonta al 68 per cento);

la fondazione Teatro comunale di Bologna, così come altre fondazioni lirico sinfoniche, ha aderito al predetto orientamento che è stato invece non ritenuto corretto in sede di controllo da parte di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, tra cui quella di Bologna;

la fattispecie ha costituito oggetto di contenzioso che, dopo gli esiti favorevoli di merito da parte delle commissioni tributarie provinciali e regionali, è giunta, per attivazione dell'ufficio fiscale, all'esame della Corte di cassazione;

diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 24058 del 16 novembre 2011, ha ritenuto i menzionati contributi esclusi da «l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione stessa tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione norma-

tiva non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale, come nella specie»;

rilevato che:

le fondazioni lirico-sinfoniche versano in una difficile situazione finanziaria che presumibilmente si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, in particolare il comma 17 dell'articolo 11, ha mostrato consapevolezza della difficile situazione finanziaria in cui versano le fondazioni lirico – sinfoniche versano e che, presumibilmente, si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività artistico culturale delle stesse;

la lirica è uno dei fattori distintivi e riconosciuti della cultura italiana nel mondo, e merita di essere sostenuta dallo Stato almeno come avviene nella media dei Paesi dell'Unione europea;

oltre all'adeguamento dello stanziamento statale sono necessari provvedimenti strutturali per i teatri lirici, a partire dalla defiscalizzazione dei contributi privati alle fondazioni e dalla definizione di criteri più flessibili di gestione;

lo schema di regolamento di cui al decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, rende onere non sostenibile il pagamento dell'Irap sui contributi Fus;

impegna il Governo:

in attesa della ripartizione del Fus per l'anno 2013 e per il prossimo biennio, ad assumere le necessarie iniziative legislative d'interpretazione autentica o, in via subordinata, di natura innovativa, al fine di rispondere alle esigenze di chiarezza gestionale delle fondazioni lirico – sinfoniche, in una fase di gravissima difficoltà finanziaria che preannuncia di colpire ulteriormente l'occupazione delle categorie professionali del settore.

G11.123

CENTINAIO, BELLOT, MUNERATO

Il Senato,

premessi che:

il comma 17, dell'articolo 11 prevede che, al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni, tutte le

somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni,

impegna il Governo

a reperire le necessarie ed adeguate risorse aggiuntive a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, affinché venga assicurata la continuità dei finanziamenti per il settore.

EMENDAMENTI

11.0.501/1

BELLOT, MUNERATO

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 ed l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014».

11.0.501/2

BELLOT, MUNERATO

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014», con le seguenti: «l'8 per cento a partire dall'anno 2012».

11.0.501/3

BELLOT, MUNERATO

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le parole: «il 10 per cento» e le parole: «il 6 per cento» con le parole: «l'8 per cento».

11.0.501 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento".».

11.0.3

ZELLER, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

11.0.200

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ROMANO, GENTILE, VICECONTE, BIANCONI, ZUFFADA, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «terapisti della riabilitazione» sono sostituite dalla seguente: «fisioterapisti»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: – "Art. 4. - (*Collocamento obbligatorio*) – 1. Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;

b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti;

c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;

d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze masso fisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non ve-

denti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze"».

11.0.201

DI MAGGIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 30 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.1

CENTINAIO, BELLOT

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).

Conseguentemente, viene aumentato di pari importo la riduzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

12.2

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «77 milioni», con le seguenti: «84,6 milioni»;

sopprimere la lettera f).

12.3

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «65 milioni» con le seguenti: «67 milioni»;

alla lettera c), sostituire le parole: «117 milioni», «112 milioni», «51 milioni» e «1 milione», rispettivamente, con le seguenti: «122,775 milioni», «117,775 milioni», «56,775 milioni» e «6,775 milioni»;

sopprimere la lettera g).

12.4

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «202 milioni» con le seguenti: «209,6 milioni».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

12.5

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila".

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza".

1-quater. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora sca-

duto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

1-quinquies. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e *9-bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, *1-bis*, 2, 3, 5, *5-bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Al comma 12, lettera a), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

Art. 2.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «raccomandazione» inserire la seguente: «2003/361/CE».

Art. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contrati» con la seguente: «contratti».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini della prova" sono soppresse;».

Al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

Al comma 3, sostituire le parole: «27 dicembre 1997» con le seguenti: «23 dicembre 1997» e le parole: «Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 9.

Al comma 6, sostituire le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» con le seguenti:

«All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « di cui all'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «della legge» con le seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: «22 dicembre 2001» con le seguenti: «22 dicembre 2011».

Art. 11.

Al comma 11, sostituire la parola: «dell'ordinanza n. 83» con le seguenti: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083».

Al comma 13, sostituire le parole: «n. 41831» con le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013».

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Al comma 22, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:».

Al comma 22, capoverso, Art. 62-quater, comma 2, sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze».
